

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

33° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

Presidenza del vice presidente MANIS  
indi del vice presidente BISCARDI

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE ..... Pag.  
BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* .....  
SARTORI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) .....

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-bis) *Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e*

*manifestazioni sportive, nonchè disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole*, risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi da 1 a 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag.  
MONTICONE (*PPI*), *relatore alla Commissione* .....

*I lavori hanno inizio alle ore 15,55.*

### **Presidenza del vice presidente MANIS**

#### *INTERROGAZIONI*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

SARTORI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nel 1989 la provincia di Roma prevedeva il raddoppio della Nomentana oltre il Grande raccordo anulare; la soprintendenza si opponeva per l'elevata presenza di siti archeologici lungo la strada;

che il 15 dicembre 1990 la legge n. 396 prevedeva una serie di interventi per Roma Capitale tra i quali il «collegamento tra le località Capobianco e il Grande raccordo anulare (punto *d* 1.18) per l'importo di 12 miliardi; erano stanziati fondi per 908 miliardi per i sondaggi archeologici;

che il 25 febbraio 1991 la provincia predisponava ed approvava (delibera n. 181) il progetto di massima per l'importo di 12 miliardi, a doppia carreggiata, con intersezione a nord con la strada provinciale Nomentana e la strada provinciale Palombarese, a livelli sfalsati, e a sud con innesto sul Grande raccordo anulare all'altezza della Centrale del latte;

che il 1° marzo 1992, il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane approvava il programma degli interventi per Roma Capitale, tra cui il collegamento tra il bivio Capobianco e la Centrale del latte;

che il 17 settembre 1992 la soprintendenza archeologica di Roma dava parere di massima favorevole al progetto chiedendo il tracciamento degli scavi preliminari;

che il 25 settembre 1992 la provincia di Roma con delibera n. 1866/32 approvava la progettazione di massima del collegamento rinviando il progetto esecutivo alla conclusione delle procedure attuative;

che il 22 giugno 1993 la soprintendenza prescriveva l'eliminazione dello svincolo intermedio e delimitava le aree di scavo chiedendo 5-6 mesi di tempo per questa fase;

che il 15 novembre 1993, la regione Lazio – in esecuzione della legge regionale sul piano della viabilità n. 60 del 4 maggio 1985 e della legge regionale attuativa n. 2 del 26 febbraio 1987 – prevedeva di eseguire direttamente 13 interventi per 64,8 miliardi, tra cui «il collega-

mento della strada provinciale Settecamini-Guidonia e della strada provinciale Nomentana con il Grande raccordo anulare...» per 4 miliardi;

che il 4 marzo 1994 la provincia approvava il progetto dei lavori della campagna di scavi archeologici preliminari per 294 milioni;

che il 4 settembre 1994 la giunta provinciale approvava la prima gara per 190 milioni;

che il 14 dicembre 1994 avveniva la stipula del contratto con l'impresa;

che il 26 giugno 1995 si concludeva l'esecuzione delle trincee; dei 4 settori 3 erano interessati da reperti; veniva richiesta la modifica al progetto di massima e l'estensione della campagna di scavi;

che il 5 luglio 1995 la giunta provinciale approvava una prima perizia di variante integrativa per 79 milioni;

che l'8 agosto 1995, la giunta provinciale approvava una perizia di completamento per 201 milioni;

che il 15 settembre 1995 avveniva la stipula del contratto con l'impresa per la variante;

che l'11 ottobre 1995 avveniva l'aggiudicazione della gara per la perizia di completamento;

che il 21 novembre 1995 la regione affidava alla provincia la realizzazione dell'opera concedendo il relativo finanziamento;

che il 4 dicembre 1995 il consiglio provinciale deliberava l'esecuzione dell'opera per l'importo di 12 miliardi;

che il 13 dicembre 1995 avveniva la stipula del contratto con l'impresa per il completamento;

che il 25 gennaio 1996 la soprintendenza dava indicazioni (informali) di eliminazione dell'incrocio a quadrifoglio al bivio di Capobianco con soluzione di striata tutta in rilevato oppure traslazione dell'asse viario per realizzarla a raso, ma previ ulteriori accertamenti archeologici;

che il 1° febbraio 1996 la provincia predisponendo un ulteriore progetto di sondaggi archeologici;

che il 21 marzo 1996 l'ufficio restauri dell'assessorato alla cultura per evidenti limiti economici dava indicazioni ai progettisti di orientarsi sulle indicazioni della soprintendenza chiedendo a quest'ultima conferma in proposito;

che il 21 marzo 1996 la regione Lazio confermava la disponibilità a corrispondere alla provincia il finanziamento di 4 miliardi per eseguire l'opera;

che il 27 marzo 1996 era emanata la delibera della giunta provinciale di approvazione del progetto del terzo stralcio scavi archeologici;

che il 2 maggio 1996 la provincia sollecitava la soprintendenza per ottenere le autorizzazioni trasmettendo il progetto approvato;

che il 21 maggio 1996 si svolgeva un incontro promosso dalla provincia con rappresentanti della regione Lazio e del comune di Roma per analizzare le possibili soluzioni al problema della Nomentana; la regione confermava la disponibilità di 4 miliardi per l'intervento eseguito dalla provincia;

che il 10 giugno 1996 la soprintendenza scriveva che la mancanza di un quadro completo dei sondaggi impediva di «comprendere le relazioni intercorrenti tra i diversi ritrovamenti» e di «verificare la possibilità di elaborare una variante del tracciato di progetto»; inoltre precisava che «non essendosi concluse le indagini preliminari e non avendo a disposizione tutti gli elementi necessari non ha fornito le indicazioni di competenza»;

che il 21 giugno 1996 avveniva l'aggiudicazione della gara per gli ultimi sondaggi archeologici;

che il 3 luglio 1996 l'assessore sollecitava un incontro con la soprintendenza per superare le difficoltà presenti;

che il 6 agosto 1996 il Ministero concedeva l'autorizzazione per l'occupazione delle aree per proseguire i lavori di scavo;

che il 26 settembre 1996 l'assessore invitava nuovamente la soprintendenza ad un incontro per il nulla osta definitivo;

che il 4 ottobre 1996 la provincia scriveva al Ministro per i beni culturali e ambientali per sensibilizzarlo al problema chiedendo al prefetto di Roma la convocazione di una conferenza di servizio;

che il 28 ottobre 1996 si svolgeva una riunione presso la prefettura di Roma, dove si concordava:

che la provincia avrebbe messo a punto il progetto definitivo per i primi due lotti secondo le prescrizioni della soprintendenza;

che si sarebbe iniziata al più presto la campagna di scavi sul terzo lotto;

che si sarebbe realizzata una prima carreggiata quale stralcio funzionale dell'intero progetto previsto a due carreggiate;

che il 7 novembre 1996 la provincia aggiornava la regione sullo stato dell'arte del progetto;

che il 21 novembre 1996 la soprintendenza assicurava entro il mese la trasmissione dei dati necessari a completare la progettazione;

che il 29 novembre 1996 venivano conservati i lavori all'impresa;

che il 6 dicembre 1996 la soprintendenza comunicava che «lo svincolo può essere previsto, secondo le modalità strutturali idonee e senza alcun problema di interferenza con le strutture antiche.... nel settore perimetrato nella planimetria»; non si indicava come detta area possa venire raggiunta,

che si chiede inoltre:

un viadotto nel settore 2 sopra le aree archeologiche;

di tenere conto nel settore 3 della presenza di una villa;

di dover approfondire in corso d'opera i sondaggi dove riterrà necessario procedere, anche in aree già sondate;

che il 15 gennaio 1997 la soprintendenza confermava le precedenti richieste;

che il 21 gennaio 1997 la provincia trasmetteva la planimetria inviata dalla soprintendenza alla regione per le questioni sollevate sull'impatto ambientale del rilevato, sottolineando l'aumento dei costi;

che il 18 febbraio 1997 la soprintendenza affermava che i resti archeologici trovati «non costituiscono elemento di ostacolo alla realiz-

zazione dell'opera avendo la soprintendenza concordato con la provincia la soluzione progettuale; inoltre «i sondaggi sull'area dei piloni del viadotto potranno essere eseguiti contestualmente all'esecuzione dell'opera» (nota protocollo n. 3795);

che il 21 febbraio 1997 si svolgeva una riunione presso la prefettura di Roma, dove si concordava:

che non c'erano impedimenti alla prosecuzione del progetto definitivo;

che la provincia avrebbe proceduto con gli elaborati da completare entro 4 mesi;

che ulteriori sondaggi nell'area dello svincolo in località Capobianco sarebbero stati eseguiti in corso d'opera;

che la soprintendenza avrebbe valutato alternative progettuali nel lotto secondo (viadotto o rilevato) al fine di risolvere i problemi di impatto ambientale;

che la regione Lazio avrebbe assicurato la disponibilità dei 4 miliardi dei fondi sino a tutto il 1997;

che il 27 marzo 1997 la provincia consegnava i primi elaborati grafici progettuali definitivi alla soprintendenza durante l'incontro congiunto per valutare le soluzioni strutturali alternative;

che i 10 aprile 1997 la soprintendenza dichiarava «condivisibili in linea di massima le soluzioni proposte», chiedendo che venissero riportate su una planimetria al 2000, assicurando che tale documento «consentirà in tempi brevi di effettuare le scelte necessarie circa le modalità tecniche di realizzazione dei vari tratti» e la quantificazione di tempi e costi delle «indagini preliminari ancora da eseguire», (nota protocollo n. 8730, mai pervenuta in assessorato);

che il 15 aprile 1997 la soprintendenza lamentava la lentezza dell'esecuzione dei sondaggi del terzo lotto e ne chiedeva la documentazione per 3 saggi di scavo, chiedendo di riportare il progetto sulla base planimetrica per l'opportuna valutazione (nota protocollo n. 9174);

che il 18 aprile 1997 la provincia comunicava alla regione Lazio che alla luce degli ultimi aggiornamenti il progetto complessivo della bretella, a doppia corsia, si attestava su 17 miliardi, mentre era di 8 miliardi per una sola carreggiata;

che il 7 maggio 1997 la provincia comunicava alla soprintendenza di ritenere già trasmessa la documentazione richiesta e che in ogni caso gli ulteriori elaborati grafici non inficiavano la possibilità di un parere sul progetto (nota protocollo n. 733);

che l'8 maggio 1997 la provincia chiedeva un incontro alla soprintendenza per il 27 maggio per affrontare gli ostacoli che ancora si frapponevano al parere positivo;

che se i finanziamenti non saranno utilizzati entro il 31 dicembre 1997 la regione Lazio li devolverà ad altri utilizzi,

si chiede di sapere:

se la soprintendenza archeologica di Roma possa chiedere a tempo indeterminato continui aggiornamenti, paralizzando di fatto ogni lavoro;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di assicurare uno sbocco positivo ad una situazione al limite del paradosso e che crea gravi tensioni sociali e seri problemi di ordine pubblico sia nella città di Mentana che nella città di Guidonia, ove cittadini, lavoratori e pendolari hanno ripetutamente occupato la sede stradale della Nomentana reclamando alle istituzioni locali una rapida definizione del problema.

(3-01026)

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio la senatrice Sartori per aver nuovamente evidenziato – visto che la questione si trascina da più tempo – un problema che non soltanto riguarda, come l'interrogante giustamente mette in evidenza con una enorme copiosità di particolari, una parte importante della popolazione del Lazio e della provincia di Roma, ma anche la gestione del territorio tra diverse amministrazioni. Vorrei rispondere proprio partendo da questo ragionamento.

Come si vede, non sto leggendo gli appunti che pure ho qui con me, e con i quali potrei puntualmente replicare a tutte le segnalazioni della senatrice Sartori, perchè ci troveremmo in una situazione di stallo. Il nostro sovrintendente, infatti, che è stato, come è normale e giusto, interpellato, rivela non esserci alcuna responsabilità da parte della sovrintendenza. Egli si rifà a tutta una serie di atti, ultimo dei quali quello del 6 giugno 1997, con il quale l'assessore ai lavori pubblici proprio della provincia di Roma, Del Bianco, ringrazia vivamente la sovrintendenza riferendosi ad «una conferma del clima di collaborazione instauratasi che sgombra il campo alle incertezze per alcune incombenze» ed ad un «non procrastinare il progetto definitivo».

Pongo piuttosto un altro problema, e poi ovviamente, visto che l'interrogante si rivolge al Governo, fornisco una risposta che desidera superare la questione posta. Ci troviamo oggi in una situazione per cui, avendo trasferito le funzioni di programmazione del territorio alle regioni e alle province, e in taluni casi con sub-deleghe dalle regioni ai comuni, e avendo mantenuto accentrata presso l'amministrazione centrale la potestà della tutela dal punto di vista paesistico e anche, in taluni casi, della tutela di carattere archeologico, spesso ci troviamo di fronte a due amministrazioni che procedono l'una ignorando l'altra. Molte volte – secondo la mia sovrintendenza, questo è uno di quei casi – le amministrazioni che governano il territorio procedono, come è anche giusto che sia, alla programmazione delle proprie scelte, di carattere anche urbanistico, territoriali o di lavori pubblici, richiedendo gli stessi finanziamenti e andando anche in appalto ignorando le possibili ripercussioni sulla tutela paesistica e archeologica. Ci troviamo cioè di fronte ad una sorta di binario parallelo in cui due treni lanciati spesso a velocità molto elevata ignorano che a un certo punto potrebbero anche incrociare i binari; quando questo avviene (non spesso per fortuna) accade l'irreparabile con danni gravi in generale sia per la programmazione sia per l'erario pubblico.

Personalmente credo che dovremo riflettere su questo aspetto e richiamare l'esigenza che tutti i livelli dello Stato partecipino all'attività di gestione del territorio fin dall'inizio. Probabilmente, infatti, se anche in questo caso fin dall'inizio alcune scelte fossero state fatte di comune accordo tra il Ministero per i beni culturali e la provincia di Roma, predisponendo in tempo anche i necessari saggi di carattere archeologico, forse alcune questioni non si sarebbero poste. A questo punto però è inutile piangere sul latte versato.

Voglio rassicurare l'interrogante comunicandole, avendo parlato anche con la sovrintendenza di Roma, la mia intenzione – ormai dopo la pausa estiva – di convocare attorno ad un tavolo così come ho fatto anche in altre occasioni, sempre con grande soddisfazione di tutti, i soggetti interessati. Quello che mi pare non si possa più sopportare – e qui sono assolutamente d'accordo con l'interrogante – è che il danno vada a ricadere sui cittadini.

Anche se si tratta di amministrazioni di diverso livello e di diverso titolo, ritengo impensabile che si continui a comunicare attraverso burocrazia e lettere. Mi impegno personalmente per il mese di settembre – se già prima non saremo riusciti anche grazie all'interrogazione e al nostro lavoro, ad aver sbloccato l'operazione – a convocare la provincia di Roma, la sovrintendenza archeologica e tutti gli altri enti eventualmente coinvolti nella vicenda, affinché tutte le questioni si chiariscano e affinché finalmente il problema della Nomentana con tutto ciò che comporta venga adeguatamente e rapidamente risolto.

SARTORI. Signor Presidente, colleghi, vorrei ringraziare il Sottosegretario per la risposta fornitaci e soprattutto per l'impegno di convocare per il mese di settembre i soggetti interessati. Lo inviterei a farlo però prima del 15 settembre, allorquando si terrà – indetta dalla regione Lazio – l'ennesima conferenza di servizi, al fine di evitare che questa, dopo otto anni, ritenga di dover cancellare, qualora non utilizzato, lo stanziamento riportato sul bilancio regionale per la realizzazione della Nomentana.

Vorrei sottolineare un aspetto importante. È vero che quando più soggetti operano nello stesso territorio si può arrivare ad un «palleggiamento» di responsabilità o a conflitti di competenza, però è inconcepibile che la sovrintendenza ai monumenti di Roma e Lazio abbia chiesto in otto anni 300 modifiche ad un progetto e 309 nuovi scavi archeologici. La provincia di Roma ha ritenuto necessario, su richiesta delle amministrazioni di Guidonia, Mentana e Monterotondo, ammodernare la Nomentana perchè per percorrere quei 30 chilometri di strada, necessari per recarsi a Roma per lavorare, si impiegavano, soltanto la mattina, sei ore. Ma se ritengo legittimo che gli enti territoriali abbiano scelto e impegnato le loro risorse per la modernizzazione di questa strada, non ritengo invece affatto legittimo che la sovrintendenza abbia tenuto un atteggiamento, protrattosi per otto anni, che non ha consentito di trovare una soluzione idonea al problema della realizzazione della strada. Considerata l'esistenza di tensioni sociali altissime, spesso sfociate in manifestazioni

di piazza con l'intervento della polizia, credo sia doveroso trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,05 alle ore 16,40.*

### **Presidenza del vice presidente BISCARDI**

#### *DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE*

*(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole*, risultate dallo stralcio dell'articolo 1, commi da 1 a 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole», risultate dallo stralcio dell'articolo 1, commi da 1 a 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997.

Prego il senatore Monticone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, devo alla cortesia e alla capacità dei funzionari di codesta Commissione la segnalazione che il contenuto di questo disegno di legge è parzialmente analogo a quello di altri provvedimenti attualmente all'esame della Camera dei deputati, per uno dei quali in particolare pare prossima la trasmissione al Senato. Pertanto procederò allo svolgimento della relazione, riservandomi la possibilità di tornare sull'argomento proponendo decisioni conseguenti alla eventuale approvazione da parte della Camera dei deputati di norme analoghe a quelle previste in questo disegno di legge.

Il provvedimento è destinato a prorogare i termini di alcune leggi relative all'università, alla ricerca e alla scuola. In generale, la proposta governativa è necessaria ad impedire che si verifichino intoppi o ingiustizie, con violazione di diritti, nella realizzazione di disposizioni già approvate dal Parlamento.

L'articolo 1 è dedicato al settore dell'università e della ricerca scientifica. Il comma 1 differisce al 31 dicembre 1999 il termine consentito per le operazioni di rimozione delle strutture prefabbricate usate per la costruzione del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso. A



parere del relatore, tale differimento è opportuno, anche se fosse la previsione di due anni e mezzo è eccessiva dal momento che era già stato previsto un termine che ormai è scaduto. Aggiungo, per inciso, che i disegni di legge di questo genere, oltre ai necessari riferimenti normativi, dovrebbero esplicitare l'argomento al quale sono connessi, per evitare di costringere i parlamentari a lunghe compulsazioni, che certamente sono dovute ma che non agevolano il lavoro delle Commissioni.

Al comma 2 dell'articolo 1 si apporta una modifica alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente fra l'altro il riconoscimento delle possibilità di attività psicoterapeutica ad iscritti all'ordine degli psicologi o dei medici laureatisi da almeno 5 anni. Con la laurea non con un computo di anno solare, bensì entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1988-1989. La disposizione è certamente necessaria, ed è più corretta senza attuale formulazione rispetto alla precedente.

Il comma 3 concerne la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nell'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, in modo da consentire alle università sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali di esaurire le richieste di convalida giacenti alla data del 20 febbraio 1991. Con il differimento di un anno del termine si agevola l'*iter* del passaggio al nuovo sistema di rilascio dei titoli, ai fini della iscrizione all'albo professionale istituito provvedimento equo e saggio.

Con il comma 4, in riferimento alla stessa legge 23 marzo 1993, n. 84, si riconosce valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, con regolare iscrizione all'albo professionale, ai diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali abilitate, purchè i relativi studenti abbiano completato gli studi entro il 31 dicembre 1996. Contestualmente si riconosce valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti entro la stessa data da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali, trasformatesi in corsi di diploma universitari. Si tratta di un argomento apparentemente astruso, che può sembrare riferirsi ad una tecnica burocratica; in realtà, il provvedimento costituisce il completamento di una serie di norme che interessano la fase di transizione tra le scuole dirette a fini speciali e l'istruzione di diplomi universitari, quindi dà una maggiore garanzia scientifica e professionale, pur valorizzando le scuole che finora hanno licenziato gli assistenti sociali. Si può osservare in proposito che occorrerà rivedere con attenzione le procedure per l'abilitazione a detta professione per i diplomati successivamente al 31 dicembre 1996.

Voglio evidenziare che occorre un grande equilibrio nella legislazione, perchè si va profilando la tendenza a moltiplicare gli albi professionali, frammentandoli enormemente. Il provvedimento in esame è opportuno perchè rappresenta una sanatoria - nel senso migliore del termine - di quanto sta avvenendo nel periodo di transizione; tuttavia occorre, ripeto, che codesta Commissione e il legislatore pongano molta attenzione per impedire una eccessiva proliferazione degli albi professionali.

Il comma 5 sospende per le procedure concorsuali in svolgimento all'entrata in vigore della legge la disposizione del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, che prevedeva il riassorbimento dei posti di professore associato in sprannumero e una proporzionalità tra i posti messi a concorso di professore associato con i posti di ricercatore confermato nello stesso gruppo disciplinare. Nell'attuale fase di riordino delle procedure concorsuali per l'università è assai opportuno «cadere» un norma che rientrava in un sistema più rigido e non più confacente alla situazione attuale.

Nel comma 6 si estende il valore abilitante dei diplomi universitari dei corsi delle aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione anche ai diplomi relativi a tecnici ortopedici, podolici, audiometristi, audioprotesisti e igienisti dentali. Non si tratta quindi di proroga di termini, ma di una disposizione che dà valore ai diplomi universitari e nello stesso tempo cerca di fare chiarezza in una fase di transizione verso specializzazioni sanitarie le quali si vanno definendo gli albi professionali (anche a tale proposta vale la mia osservazione sui rischi di una eccessiva frammentazione).

Il comma 7 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca scientifica a consentire l'ammissione, fino al 31 ottobre 1998, alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di medici stranieri laureati in Italia e destinatari di borse di studio dei propri governi o di istituzioni straniere o italiane riconosciute idonee. Per tale ammissione i medici devono avere superato le prove previste dall'ordinamento della relativa scuola. Con questo si tocca un argomento assai delicato che, seppure opportunamente inserito nell'attuale provvedimento (e che quindi in questo caso mi sembra sia da accogliere), dovrà essere ripensato in sede di definizione legislativa per l'ammissione di ogni studente alla facoltà di medicina e chirurgia e poi alle scuole di specializzazione. Tra l'altro ricordo che proprio in questi giorni il Ministero ha emanato il regolamento sugli accessi universitari, sul cui schema questa Commissione ha approvato una specifica risoluzione, prevedendo il numero programmato e limitato proprio per la facoltà di medicina e chirurgia.

Il comma 8 proroga al 30 giugno 1998 i contratti stipulati dall'università La Sapienza di Roma con medici a tempo determinato per le attività del Policlinico Umberto I°. Nell'esprimere parere favorevole il relatore osserva, tuttavia, che non si dovrà più in avvenire emanare provvedimenti di legge singole università, anche in rispetto di un più equilibrato rapporto tra criteri generali - quindi validi per tutti - e autonomia degli atenei.

Il comma 9 riguarda i medici ammessi con riserva alle scuole di specializzazione negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 a seguito di intervento della giustizia amministrativa. Si tratta di una questione che si è prodotta per molti anni, che ci ha visti impegnati come Parlamento e che non si è risolta con chiarezza. Comunque ora con questo disegno di legge questi medici sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il relativo diploma di specializzazione. Con ciò speriamo si concluda una travagliata vicenda che la programmazione universitaria in futuro dovrebbe evitare. Ritengo tuttavia che il riferimento all'articolo 1

del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, vada integrato anche con riferimento all'articolo 2 della stessa legge. Segnalo peraltro che l'articolo 1 del disegno di legge non è soggetto a probabile superamento da parte di altre norme approvate dall'altro ramo del Parlamento, in quanto non ci sono altri provvedimenti che riguardano questo settore.

L'articolo 2 del disegno di legge concernente il differimento di termini relativi all'organizzazione scolastica, reca invece norme contenute in altro provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Al comma 1 viene prorogato di un anno l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario); in questo modo si tiene opportunamente conto delle nuove domande e del completamento dei titoli prima non presentati. Similmente si proroga di un anno la validità delle graduatorie del concorso a posti di coordinatore amministrativo indetto il 14 dicembre 1992. La giustezza di questa dilazione fa riflettere, però, sulle date da fissarsi nei bandi di concorso.

Il comma 3 proroga la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici trasferiti dai comuni e dallo Stato delle province sino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Si può osservare che la data del 30 giugno 1997 è ormai superata e che quindi occorrerebbe prorogare sino al 31 dicembre 1997, e che comunque non è ben chiaro il riferimento al comma 1 dell'articolo 8 se non integrato con il comma 3 dello stesso articolo dove ugualmente si parla di convenzioni e ci si riferisce ad edifici appartenenti a soggetti diversi dai comuni e dallo Stato.

L'articolo 3 è dedicato a rinnovare ed a finanziare il contributo agli enti locali per il servizio di mensa scolastica offerto a personale insegnante. La parola: «offerto» è da me ritenuta inopportuna, e riterrei più corretto utilizzare la parola «dovuto» oppure l'espressione «da fornire al personale insegnante», in quanto non si tratta di un'offerta. La somma annua di 90 milioni a decorrere dal 1998 appare esigua; sarebbe necessario avere informazioni su quanto effettivamente speso nel 1996 e nel 1997 per poter prevedere con maggior sicurezza e per non fare previsioni inadeguate in un senso o nell'altro (penso soprattutto nell'altro, cioè nel senso di previsioni deficitarie).

Sull'articolo 4 non è più necessaria una presa di posizione da parte della nostra Commissione perchè la normativa in questione è già stata approvata definitivamente, con apposito provvedimento, da entrambi i rami del Parlamento. Si tratta della proroga del termine previsto per l'utilizzo delle somme residue dei finanziamenti dei campionati mondiali di sci di Bardonecchia e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, già dal 30 giugno 1997 al 31 dicembre 1997, e la disposizione dovrà essere esposta dal testo in esame.

Naturalmente mi riservo di completare le mie considerazioni allorché avremo notizia dei provvedimenti all'esame della Camera dei deputati. Comunque vorrei conclusivamente esprimere, come relatore sulle norme stralciate, un parere positivo con le osservazioni sopra riportate e con l'auspicio che la fissazione di termini in procedure concorsuali o

per la validità di norme e di finanziamenti venga compiuta con maggiore attenzione alla concreta applicabilità di quanto stabilito.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Monticone per la sua esposizione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO